

RIFIUTI

PROPOSTA ACCORDO DI PROGRAMMA SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI INERTI

PROPOSTA ACCORDO DI PROGRAMMA SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI INERTI

ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n.22/97. dell'art. 11 della L. n.241/90, dell'art. 27 della L.R. n.83/2000

TRA

Provincia di Chieti, rappresentata dal Presidente Mauro Febbo, C.so Marrucino, 97 – 66100 CHIETI

E

I Comuni della Provincia di Chieti, rappresentati dal Presidente Regionale dell'A.N.C.I. Abruzzo, Antonio Centi, Corso Vittorio Emanuele, 24 – 67100 L'AQUILA;

L'Associazione degli Industriali, rappresentata dal Presidente Cav. Calogero Riccardo Marrollo, Via Largetto Teatro Vecchio, 4 – 66100 CHIETI;

L'Associazione degli Industriali – Sezione Edili della Provincia di Chieti, rappresentata dal Presidente Rocco Di Marzio, Via Largetto Teatro Vecchio, 4 – 66100 CHIETI;

L'A.R.C.A., Associazione Regionale Cavatori Abruzzo, rappresentata dal Presidente Francesco Giannini, Via Vito Colonna, 40 – 66100 CHIETI;

L'A.P.Industrie Chieti, rappresentata dal Presidente Armando Tomeo, Corso Marrucino, 53 – 66100 CHIETI;

L'A.P.A. - C.A.S.A., Associazione Provinciale Artigiana, rappresentata dal Presidente Americo Di Menno Di Bucchianico, Via Battisti, 6 - 66034 LANCIANO;

L'A.S.P.A. Confartigianato, Coop. Artig. di garanzia città di Chieti, rappresentata dal Presidente Cav. Roberto Mancini, P.zza Trento e Trieste, 4 – 66100 CHIETI;

La C.N.A., Confederazione Nazionale dell'Artigianato, rappresentata dal Presidente Rodolfo Buffone, Via Liberazione, 69 – 66100 CHIETI;

L'U.P.A., Unione Provinciale Artigiani, rappresentata dal Presidente Mario Ferrari, Via Salomone, 35 – 66100 CHIETI;

di seguito denominate “le parti”,

PREMESSO che il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n° 22 (attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), prevede una serie di strumenti negoziali nel settore del recupero, dello smaltimento e del riutilizzo dei rifiuti, diretti a promuovere e favorire l'azione concertata e programmata di pubbliche amministrazioni, soggetti privati ed associazioni di categoria;

CONSIDERATO che in questo quadro di cooperazione tra operatori pubblici e privati, un ruolo fondamentale è attribuito agli accordi di programma che, secondo gli articoli 3,4 e 5 del D.Lgs. n.22/97, sono finalizzati rispettivamente alla prevenzione e riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti, al loro recupero, riutilizzo e riciclaggio ed infine allo smaltimento in sicurezza;

VALUTATO che il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato con L.R. n.83/2000, perseguendo gli obiettivi di cui al punto precedente, considera prioritario l'impegno per diminuire la produzione dei rifiuti, per differenziare il flusso degli stessi al fine di agevolare il recupero e favorire il riutilizzo delle materie ottenute;

CONSIDERATO che i rifiuti provenienti dalle attività di costruzione, manutenzione e demolizione delle opere edili, dalla manutenzione e costruzione delle infrastrutture stradali e ferroviarie, dall'attività estrattiva, costituiscono un flusso significativo sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo (non di rado si è in presenza di materiali contaminati da sostanze pericolose) e che occorre coinvolgere le diverse categorie interessate alla loro produzione e valorizzazione;

VISTO che il comma 4 dell'art. 4 del D.Lgs. n.22/97 consente di introdurre, attraverso lo strumento del contratto o dell'accordo di programma concluso con i soggetti economici, agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi, per interventi che favoriscano il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, anche mediante la loro raccolta differenziata;

VALUTATO che i soggetti interessati all'accordo per questo settore sono individuati in: Provincia, Comuni – A.N.C.I. Abruzzo, Associazione degli Industriali della Provincia di Chieti, Associazione degli Industriali – Sezione Edili della Provincia di Chieti, A.R.C.A. - Associazione Regionale Cavatori Abruzzo, A.P.Industrie Chieti, A.P.A. - C.A.S.A. - Associazione Provinciale Artigiana, A.S.P.A. Confartigianato - Coop. Artig. di garanzia città di Chieti, C.N.A. - Confederazione Nazionale dell'Artigianato, U.P.A. – Unione Provinciale Artigiani;

CONSIDERATA pertanto l'opportunità di definire, tramite il presente accordo di programma provinciale e le relative linee guida, un quadro di riferimento per la gestione dei rifiuti inerti non pericolosi derivanti dall'attività edilizia e dalla realizzazione di opere e impianti in genere;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI DEL PRESENTE ACCORDO, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONCORDANO QUANTO SEGUE:

CAP. 1

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

(Scopo e obiettivi)

1. Con il presente Accordo di programma, le parti si propongono di realizzare un sistema integrato per la gestione dei rifiuti inerti da C&D che, in attuazione dei principi espressi dal D.Lgs. n.22/97 e successive modifiche ed integrazioni, punti al conseguimento dei seguenti obiettivi specifici:
 - la diminuzione della produzione di rifiuti derivanti dall'attività edilizia;
 - l'intercettazione di questa tipologia di rifiuti, il loro recupero e riciclaggio;
 - lo sviluppo delle tecniche di "demolizione selettiva";
 - la crescita del mercato dei materiali da C&D riciclati;

- l'adozione di norme che prevedano un utilizzo minimo obbligatorio di materiali riciclati nelle opere pubbliche;
- l'aumento dei controlli sulla gestione dei rifiuti da C&D per evitare il fenomeno dello smaltimento abusivo di questi rifiuti, con conseguente progressiva scomparsa di abbandoni e discariche incontrollate nell'ambiente;
- l'agevolazione e semplificazione, nei limiti della legislazione vigente, delle procedure amministrative a carico delle imprese;
- l'attribuzione, a favore delle imprese che, in attuazione del presente accordo, si impegnano nel recupero dei rifiuti inerti, di crediti di imposta da utilizzare per la fiscalità locale (ICI, TOSAP, TARSU, ecc.).

Art. 2

(Campo di applicazione)

1. Preso atto che dall'attività di C&D derivano una serie di rifiuti, genericamente indicati nell'Allegato A, compresi nell'elenco dei rifiuti di cui al D.Lgs. n.22/97, emanato in attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti e 91/689 CEE sui rifiuti pericolosi, il presente accordo si applica solo ai rifiuti indicati nell'Allegato B, contenente l'elenco dei rifiuti edili, con il relativo codice CER, ammessi ad attività di recupero con procedure semplificate (D.M. 5/2/98).

Art. 3

(Riferimento normativo)

1. Il riferimento normativo fondamentale è costituito dal D.Lgs. n.22/97 e successive modifiche ed integrazioni e, dalla L.R. n.83/2000, contenente l'approvazione del Piano Regionale di Gestione Rifiuti, e dalla normativa tecnica di settore.
2. In particolare il presente accordo è anche stipulato ai sensi dell'art.4, comma 4 del D.Lgs. n.22/97 finalizzato all'introduzione di "agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie" per favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti.

Art. 4

(Impegni generali delle parti)

1. Le parti s'impegnano a dare la più ampia diffusione al presente accordo attraverso i propri mezzi di informazione, a realizzare campagne di comunicazione, opuscoli informativi e corsi specifici dedicati alla materia e comunque a favorire, in ogni iniziativa assunta che lo consenta, l'attuazione dei contenuti del presente accordo.
2. Le parti s'impegnano a monitorare lo stato di attuazione del presente accordo, a scambiarsi reciprocamente le informazioni acquisite e concordano di verificare, all'interno di un Gruppo Tecnico, creato in seguito all'adozione del presente Accordo e costituito da un rappresentante delle singole Parti sottoscrittrici, l'attuazione di quanto stipulato, valutando eventuali difficoltà insorte e integrazioni o modifiche da apportare.

Art. 5

(Adesioni)

1. Gli operatori economici aderiscono all'accordo mediante domanda di adesione rivolta all'Osservatorio Rifiuti della Provincia di Chieti, P.zza Monsignor Venturi, 4 – 66100 CHIETI. La domanda può essere presentata anche dalle associazioni di categoria su delega dei singoli operatori.
2. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 aderiscono all'Accordo con la semplice sottoscrizione dello stesso.

CAP. 2

DIMINUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI INERTI E INTERCETTAZIONE DEI FLUSSI

Art. 6

(Diminuzione della produzione di rifiuti da C&D)

1. Al fine di limitare la produzione dei rifiuti da C&D, i soggetti che intervengono nel presente accordo s'impegnano, ognuno per le rispettive competenze:
 - a favorire, direttamente nel luogo di produzione, una prima cernita dei materiali da demolizione in gruppi di materiali omogenei puliti;
 - a prevedere, ove possibile e nel rispetto della normativa vigente, precise modalità di riutilizzo in cantiere dei materiali in fase di demolizione, per il loro reimpiego nelle attività di costruzione (es. mattoni, coppi, ecc.);
 - a conferire i rifiuti inerti presso i diversi siti individuati come specificato al successivo art. 7, fatta salva comunque la facoltà di ogni impresa di organizzarsi autonomamente per il trattamento delle macerie edili prodotte in cantiere con propri impianti mobili di recupero.

Art. 7

(Separazione dei rifiuti prodotti)

1. Al fine di raggiungere il più elevato grado di riutilizzo dei materiali inerti prodotti ed un'elevata qualità degli stessi è favorita, direttamente nel luogo di produzione, una prima cernita dei materiali da demolizione in gruppi di materiali omogenei puliti. Le modalità di separazione e conferimento sono specificate nell'allegato C.

Art. 8

(Raccolta e conferimento)

1. Per realizzare le finalità previste nel presente accordo è organizzata una rete di strutture e impianti, tra loro funzionalmente integrati, in grado di favorire il

- raggruppamento, la cernita, la messa in riserva e i conferimenti ai centri di recupero di cui all'allegato D, secondo le modalità indicate nell'allegato C.
2. Le caratteristiche dei diversi centri di raccolta descritti al precedente punto e le modalità di gestione degli stessi sono indicate nell'allegato D.

CAP. 3

RECUPERO E UTILIZZO DEL MATERIALE

Art. 9

(Recupero dei rifiuti da C&D)

1. Al fine di consentire il massimo grado di riutilizzo dei materiali edili questi devono raggiungere gli stessi livelli qualitativi delle materie prime naturali. Anche per tali materiali si deve fare pertanto riferimento alla legislazione vigente, alle norme UNI ed a quelle europee.
2. La caratterizzazione delle diverse frazioni risultanti dalla lavorazione, le modalità di controllo del materiale in entrata ed in uscita dagli impianti di trasformazione, saranno oggetto di studio all'interno del Gruppo Tecnico per la gestione dei rifiuti inerti e quindi di emanazione di apposita specifica tecnica.

Art. 10

(Utilizzo del materiale recuperato)

1. I materiali edili derivanti dal recupero degli inerti possono essere utilizzati, in miscela con i materiali minerali naturali o con i materiali edili comuni, nella realizzazione di opere civili non edili, in particolare per la realizzazione di strade, sottofondi stradali, costruzione del corpo dei rilevati ferroviari, nella realizzazione di opere in terra quali dune, colline artificiali, ritombamenti, sistemazioni stradali, per il confezionamento di conglomerati cementizi e bituminosi, e comunque per tutte le attività di recupero previste dal D.M. 5 febbraio 1998 ed eventuali sue modifiche ed integrazioni (in particolare si fa riferimento al test di cessione la cui frequenza e modalità di esecuzione sarà definita nelle Linee Guida definite dal Gruppo di Lavoro successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo).
2. All'atto della vendita o cessione di materiali edili riciclati, l'acquirente deve essere informato delle loro caratteristiche d'impiego dal gestore dell'impianto.

CAP. 4

IMPEGNO DELLE PARTI

Art. 11

(Impegni della Provincia)

1. La Provincia s'impegna a favorire l'attuazione del presente accordo:
 - a) individuando linee guida e i criteri minimi per usufruire delle procedure semplificate per l'autorizzazione delle aree e per l'iscrizione al RIP;
 - b) coordinando, a livello provinciale, i soggetti pubblici e privati coinvolti nella gestione dei rifiuti in questione;
 - c) provvedendo a definire e divulgare, in accordo con gli altri soggetti interessati, la rete del sistema provinciale dei centri per l'intercettazione delle macerie edili;
 - d) provvedendo ad autorizzare con Art.33 del D.Lgs. n.22/97 (procedure semplificate) gli impianti finalizzati al recupero e trattamento dei rifiuti da C&D;
 - e) fornendo a tutti i soggetti gestori ed alle associazioni di categoria un supporto di informazione sulle normative da applicare;
 - f) impegnandosi ad inserire, nei capitolati speciali d'appalto delle opere di propria competenza, l'utilizzo di materiali inerti riciclati in misura non inferiore al 10% del fabbisogno di materiale inerte impiegabile negli interventi di cui all'art. 10 comma 1; tale percentuale va intesa come percentuale minima da stabilire volta sulla base della tipologia degli interventi da effettuare e previa verifica della loro disponibilità in ambito locale.
 - g) organizzando un sistema di monitoraggio delle attività di gestione dei rifiuti da C&D;
 - h) adottando efficaci misure di controllo contro gli scarichi abusivi e sul corretto ciclo di conferimento, trasporto, lavorazione e riutilizzo;
 - i) promuovendo l'introduzione di sistemi volontari di certificazione di qualità dei prodotti e dei processi produttivi (ISO, EMAS, ecc.);
 - j) predisponendo modulistica, nonché prospetti riepilogativi sintetici degli adempimenti di legge a carico delle imprese edili per le varie fasi della gestione dei rifiuti da C&D (raccolta, trasporto, stoccaggio, deposito temporaneo, smaltimento e recupero).

Art. 12

(Impegni dei Comuni)

1. I Comuni aderenti all'ANCI s'impegnano a favorire l'attuazione del presente accordo:
 - a) favorendo ed incentivando, attraverso idonee forme di pubblicità, gli obiettivi del presente accordo ed in particolare, nell'ambito delle procedure inerenti l'attività edilizia ed urbanistica, fornendo agli utenti una dettagliata informazione circa le modalità di separazione e di conferimento dei materiali nei centri di raccolta privati delle macerie edili;
 - b) impegnandosi ad inserire, nei capitolati speciali d'appalto delle opere di propria competenza, l'utilizzo di materiali inerti riciclati in misura non inferiore al 10% del fabbisogno di materiale inerte impiegabile negli interventi di cui all'art. 9 comma 1; tale percentuale va intesa come percentuale minima da stabilire sulla base della tipologia degli interventi da effettuare e previa verifica della loro disponibilità in ambito locale;
 - c) prevedendo, nel proprio Regolamento Edilizio, che il titolare della concessione, ovvero il committente, ovvero il costruttore, ovvero il direttore dei lavori, dichiarerà, prima dell'inizio dei lavori soggetti a

concessione o autorizzazione o a D.I.A., le modalità di gestione dei rifiuti che andrà a produrre specificandone la prevista quantità e gli impianti di destinazione, impegnandosi, al termine degli stessi, a verificare la corretta gestione dei rifiuti prodotti, come riportato all'Art.5 della L.R. n.83/2000;

- d) impegnandosi all'individuazione di siti per la localizzazione di centri di raccolta, laddove si ravvisi una carenza di impianti di recupero;
- e) favorendo la stipula di convenzioni con gli impianti privati per assicurare un corretto conferimento dei rifiuti da C&D;
- f) coinvolgendo i gestori dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani con l'impegno di attivare centri di messa in riserva per il conferimento, a titolo gratuito e per quantitativi limitati, di rifiuti da C&D;
- g) effettuando un monitoraggio sui territori comunali finalizzato all'individuazione di eventuali discariche abusive, con rimozione dei fattori inquinanti e ripristino delle aree.

Art. 15

(Impegni delle Associazioni di Categoria)

- 1. L'Associazione degli Industriali – Sezione Edili e l'Associazione Provinciale Artigiani s'impegnano:
 - a) ad attivarsi per diffondere tra i propri associati i contenuti del presente accordo organizzando, in collaborazione con gli altri soggetti aderenti all'accordo, apposite iniziative, corsi e convegni;
 - b) a promuovere la crescita del mercato dei materiali inerti riciclati, anche attraverso l'individuazione dei potenziali bacini di utenza per l'ottimale dislocazione sul territorio degli impianti di recupero dei rifiuti inerti e l'eventuale costituzione di strutture consortili;
 - c) a diffondere una cultura ecosostenibile che spinga verso l'impiego di materie da riutilizzo, essendo categorie interessate sia alla fase di smaltimento che di riutilizzo;
 - d) a promuovere, presso gli associati, sistemi di certificazione degli impianti di recupero.

Art. 16

(Impegni dei gestori degli impianti di trattamento dei rifiuti inerti operanti sul territorio regionale)

- 1. I gestori degli impianti di trattamento dei rifiuti da C&D s'impegnano:
 - a) ad agevolare il conferimento dei materiali separati;
 - b) a concordare un prezzo conveniente anche per i materiali su cui è necessario operare una separazione;
 - c) ad applicare "prezzi vantaggiosi" per l'acquisto di materiali inerti riciclati soprattutto alle imprese che conferiscono le macerie direttamente all'impianto di trattamento;
 - d) ad effettuare prove sui materiali ottenuti dopo le operazioni di trattamento, al fine di verificare la coincidenza delle caratteristiche fisiche e meccaniche dei materiali con la normativa di riferimento per il riutilizzo di questi ultimi.

Art. 17

(Gruppo di lavoro)

1. Al fine di rendere operativo il contenuto del presente "Accordo di Programma", sarà costituito un apposito gruppo di lavoro sulle specifiche tematiche inerenti la gestione del flusso dei rifiuti da C&D, in particolare per la realizzazione di un "manuale sugli inerti", della modulistica semplificata, per l'organizzazione di corsi di formazione, per l'approfondimento tecnico delle diverse problematiche, per l'adeguamento dell'elenco dei rifiuti oggetto dell'accordo all'evoluzione normativa, ecc...;
2. Al gruppo di lavoro è affidato il compito, di definire l'elenco e la mappatura dei centri di stoccaggio e di recupero attivi sul territorio provinciale.
3. Il gruppo di lavoro, coordinato dal Responsabile dell'Osservatorio Provinciale sui Rifiuti, è costituito da un rappresentante per ogni soggetto o categoria aderente all'Accordo.
4. Al gruppo di lavoro, per particolari necessità collegate all'approfondimento di tematiche specifiche, potranno partecipare rappresentanti di organismi tecnico-scientifici e/o di controllo.

Art. 18

(Modalità di finanziamento)

1. Il Gruppo di lavoro di cui all'articolo 17, nel formulare le proposte di attività indicate al punto 1 dell'articolo, le quali possono coinvolgere tutti i Soggetti contraenti o parte degli stessi, definisce all'unanimità i quadri economici per la realizzazione delle iniziative. L'approvazione delle attività e dei relativi quadri economici spetta ai Soggetti contraenti, all'unanimità.

Art. 19

(Estensione dell'intesa)

1. Possono aderire al presente Accordo, impegnandosi a fornire il proprio supporto tecnico, organizzativo ed informativo, tutti coloro che sono interessati a realizzare una gestione più economica e sostenibile sul piano ambientale, del flusso dei rifiuti da C&D.

F.to i Soggetti contraenti

ALLEGATO A

Elenco dei rifiuti istituito conformemente all'art.1, lettera a), della direttiva 754/442/CEE relativa ai rifiuti pericolosi e all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi

- cemento CER 17.01.01
- mattoni CER 17.01.02
- mattonelle e ceramica CER 17.01.03
- materiali da costruzione a base di gesso CER 17.01.04
- materiali da costruzione a base di amianto CER 17.01.05
- legno CER 17.02.01
- vetro CER 17.02.02
- plastica CER 17.02.03
- asfalto contenente catrame CER 17.03.01
- asfalto non contenente catrame CER 17.03.02
- catrame e prodotti catramosi CER 17.03.03
- rame, bronzo, ottone CER 17.04.01
- alluminio CER 17.04.02
- piombo CER 17.04.03
- zinco CER 17.04.04
- ferro ed acciaio CER 17.04.05
- stagno CER 17.04.06
- metalli misti CER 17.04.07
- cavi CER 17.04.08
- terra e rocce contenenti sostanze pericolose CER 17.05.03
- terra e rocce diverse da quelle del punto precedente CER 17.05.04
- terre di dragaggio contenenti sostanze pericolose CER 17.05.05

- terre di dragaggio diverse da quelle del punto prec. CER 17.05.06
- materiali isolanti contenenti amianto CER 17.06.01
- altri materiali isolanti CER 17.06.02
- rifiuti misti da demolizione o rifiuti provenienti da raccolta differenziata contenenti sostanze pericolose CER 17.07.02
- rifiuti misti da demolizione o rifiuti diversi da quelli del punto precedente CER 17.07.03

ALLEGATO B

Rifiuti del settore edile, oggetto del presente accordo, ammessi alle attività di recupero con procedure semplificate (D.M. 5/2/98)

Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse ed i traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, **purché privi di amianto**, nonché terre di dragaggio non contenenti sostanza pericolose:

- cemento CER 17.01.01
- mattoni CER 17.01.02
- mattonelle e ceramica CER 17.01.03
- materiali da costruzione a base di gesso CER 17.01.04
- asfalto non contenente catrame CER 17.03.02
- terre di dragaggio non contenenti sostanze pericolose CER 17.05.06
- rifiuti misti di costruzioni e demolizioni CER 17.07.01
- materiali isolanti privi di amianto CER 17.06.02

Modalità di preselezione del materiale:

- nel luogo di produzione è opportuno sia operata, a cura dell'impresa edile, una prima cernita dei materiali da demolizione in gruppi di materiali omogenei puliti. Durante le demolizioni è da preferire il cosiddetto smontaggio selettivo, eseguendo cioè, in ordine inverso, le operazioni che hanno portato alla costruzione dell'edificio;
- per lo stoccaggio delle frazioni omogenee è opportuno dotarsi di idonei contenitori separati almeno per le seguenti categorie di materiale: inerti, legno, metalli, materiale da imballaggio;
- i rifiuti pericolosi ed il materiale visibilmente contaminato devono essere prelevati e smaltiti separatamente;
- i rifiuti contenenti amianto vanno stoccati separatamente già presso il cantiere e smaltiti ai sensi della L. n° 257 del 27.03.1992. Vanno altresì separati direttamente in cantiere e smaltiti secondo le normative vigenti i seguenti materiali contenenti sostanze nocive:

materiali isolanti minerali ovvero rifiuti in fibre minerali;

terra e rocce contaminate ai sensi della L. n° 471/99.

Definizione dei centri di raccolta e modalità di gestione

I rifiuti inerti non pericolosi prodotti nell'attività edilizia saranno conferiti:

- presso gli **impianti di trattamento e recupero dei rifiuti inerti**, autorizzati ai sensi del D.Lgs. n° 22/97 e del D.M. del 05.02.1998;
- presso i **centri di messa in riserva** per materiale inerte autorizzati ai sensi del D.Lgs. n° 22/97 e del D.M. del 05.02.1998;
- presso i **centri di messa in riserva o raggruppamento dei rifiuti inerti** localizzati dalle Amministrazioni Comunali, ai sensi del comma 3, art. 34 della L.R. 28/99, ove carenti impianti privati.

a) Impianti di trattamento e recupero

Gli impianti di trattamento dei rifiuti inerti, autorizzati ai sensi degli art. 27 e 28 del D.Lgs. n° 22/97 ovvero sottoposti alle procedure semplificate previste dagli art. 31 e 33 del medesimo decreto e dal D.M. 05.02.1998, possono essere fissi o mobili.

b) Centri di messa in riserva

I centri di messa in riserva di rifiuti inerti (R13) sono aree, autorizzate ai sensi degli art. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97, ovvero sottoposti alla procedura semplificata, art. 33 del medesimo decreto, destinate allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti ceramici ed inerti per l'avvio alle successive operazioni di trattamento per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia.

c) Centri di messa in riserva o raggruppamento dei rifiuti inerti comunali

I centri comunali di raccolta preliminare dei rifiuti inerti, sono localizzati dalle Amministrazioni comunali in modo da evitare pericolo per la salute dell'uomo e non interferire con le risorse territoriali e naturali.

Modalità di Gestione dei Centri di Raccolta

I centri di raccolta oggetto del presente accordo possono essere organizzati e gestiti dai seguenti soggetti (di seguito denominati gestori):

Comuni e loro Consorzi;

Soggetti privati interessati.

I centri di raccolta, ferma restando la normativa vigente in materia, dovranno essere gestiti rispettando le seguenti condizioni:

- attrezzare il centro con basamenti idonei a garantire l'isolamento del substrato;
- i rifiuti inerti da recuperare devono essere stoccati in cumuli separati dagli altri materiali eventualmente presenti nell'area;
- i rifiuti inerti stoccati in cumuli, se polverulenti, devono essere protetti dall'azione del vento in modo da rispettare le prescrizioni di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e al D.Lgs. 4 agosto 1999 n° 351;

- i cumuli devono essere realizzati in modo tale da garantire assolute situazioni di stabilità;
- definizione di orari di apertura tali da consentire alle imprese edili il conferimento dei rifiuti;

Al produttore di rifiuti, se esonerato per legge dall'obbligo del formulario di identificazione, che provvede direttamente alla consegna dei rifiuti di cui all'art. 1 del presente accordo presso i centri di raccolta preliminare, sarà rilasciato un documento (allegato E), predisposto dal gestore, che certifica l'avvenuto conferimento. Tale documento deve essere redatto in due esemplari, datati e firmati dal produttore/detentore e dal gestore o suo delegato addetto al ricevimento dei rifiuti; Il documento di conferimento del rifiuto dovrà contenere i seguenti dati:

nome e indirizzo del produttore o detentore;

origine, tipologia e quantità del rifiuto, codice CER;

dati identificativi del centro e del soggetto che provvede alla raccolta e gestione dei rifiuti;

I responsabili dei centri provvedono a riportare sul registro di carico e scarico le registrazioni relative alla movimentazione di tutte le tipologie di rifiuti.

ALLEGATO E

Modello per DOCUMENTO DI CONFERIMENTO RIFIUTI (presso i centri di raccolta preliminare)

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____

C.F. _____ residente a _____ Via _____

n. _____ Tel. _____

nella sua veste di PRODUTTORE/DETENTORE

CONFERISCE i sottoelencati rifiuti inerti da costruzione e demolizione:

- cemento Kg _____ CER 17.01.01
- mattoni Kg _____ CER 17.01.02
- mattonelle e ceramica Kg _____ CER 17.01.03
- materiali da costruzione a base di gesso Kg _____ CER 17.01.04
- asfalto non contenente catrame Kg _____ CER 17.03.02
- terre di dragaggio non contenenti sostanze pericolose Kg _____ CER 17.05.06
- rifiuti misti di costruzioni e demolizioni Kg _____ CER 17.07.01
- materiali isolanti privi di amianto Kg _____ CER 17.06.02

DICHIARA

- che nel materiale conferito **non è presente amianto**;
- che i rifiuti conferiti sono stati prodotti nel cantiere sito nel Comune di _____, Via _____ n° _____.

IL PRODUTTORE/DETENTORE

Titolare _____ firma _____

IL GESTORE del centro

sito a _____ Via _____ Tel. _____

Titolare _____ firma _____

DICHIARA

- di aver preso visione e di aderire con quanto concordato all'*Accordo di programma tra la Provincia di Chieti, Enti, Associazioni di categoria e soggetti privati sulla gestione dei rifiuti inerti*;

- di conferire i sopra elencati rifiuti presso l'impianto di trattamento inerti sito in loc.tà _____ del Comune di _____ di proprietà della ditta _____.

Data _____